



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LATINA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CERASOLI	GUIDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RANICO DE NEO	ALDO ENCI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CINQUE	SILVIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 3006/10
depositato il 13/10/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05720100050091217 REGISTRO
contro AGENTE DI RISCOSSIONE LATINA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05720100050091217 REGISTRO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LATINA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 6

REG GENERALE

N° 3006/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 6

27/01/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

115/6/12

PRONUNCIATA IL:

27 GEN 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 4 APR 2012

Il Segretario

[Signature]

In data 13 Ottobre 2010, la sig.ra [REDACTED] residente a [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED] elegge domicilio, ha prodotto ricorso avverso la cartella di pagamento N. 057/2010/0050091217000, consegnata a mezzo posta il 29/09/2010, emessa dall'Equitalia Gerit SPA, quale Concessionario per la Riscossione per la Provincia di Latina, per ruoli atti di registro, in merito alla registrazione della sentenza N. 90/2006 del Tribunale di Latina.

La ricorrente con il presente ricorso eccepisce la nullità della cartella di pagamento per i seguenti motivi:

- inesistenza della cartella di pagamento per difetto di notificazione;
- nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
- nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento;
- decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal richiedere il pagamento - termine di tre anni decorrenti dalla richiesta di registrazione;
- applicabilità dell'imposta in misura fissa per sentenze di risoluzione contrattuali.

L'Agenzia delle Entrate di Latina con deduzioni prot. n. 2010/72870 del 01/12/2010, in via preliminare eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla contestazione dei vizi della cartella.

Mentre, in merito alla decadenza dell'Amministrazione Finanziaria di chiedere il pagamento, fa rilevare che l'atto da cui trae origine la cartella di pagamento risulta notificato, per compiuta giacenza, nell'anno 2007, per cui non è intervenuta alcuna decadenza, in quanto l'avviso di liquidazione è stato notificato il 17/09/2007, quindi entro il termine triennale richiesto dalla ricorrente.

In merito all'imposta applicata, l'Ufficio fa presente di aver applicato quanto disposto dall'art. 22 del DPR N. 131/86.

Per tutti i su esposti motivi chiede il rigetto del ricorso.

L'EQUITALIA GERIT SPA, con deduzioni e costituzione in giudizio prodotte in data 12/01/2011, in via preliminare eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla imposizione e all'iscrizione a ruolo in quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

In merito ai vizi della cartella fa rilevare che la notifica della cartella è stata effettuata regolarmente, secondo quanto previsto dall'art. 26 del DPR N. 602/73, con plico chiuso inviato per raccomandata il cui numero è ben indicato e, poiché in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento e che la stessa è stata ritirata dal marito della contribuente, sig.ra [REDACTED], in data 20/09/2010, come risulta dall'avviso di ricevimento, che ha provveduto a sottoscrivere la relata unitamente all'incaricato alla distribuzione, per cui ritiene che la stessa notifica non può considerarsi nulla.

In merito alla mancanza di motivazione, fa presente che la cartella è ben motivata e ha permesso alla ricorrente di potersi difendere con la presentazione del ricorso.

In merito al rilievo mosso sull'operato del Concessionario e relativo alla presunta nullità della cartella per omessa sottoscrizione, l'Ufficio rileva che la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del DPR N. 602/73, è stata predisposta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze che non prevede la firma della cartella.

Infine, in merito al responsabile del procedimento, fa presente che il responsabile è ben indicato ed individuato nella persona del Dott. [REDACTED], come si evince alla pagina 4 della cartella stessa. Tanto premesso, chiede il rigetto del ricorso.

La trattazione avviene in pubblica udienza in quanto richiesta dalla parte ricorrente e in fase di dibattito sono presenti ambo le parti in causa.

Il Collegio si riserva.

Sciogliendo la riserva, il Collegio assume la causa in decisione in Camera di Consiglio.

OSSERVA

Esaminato il ricorso e gli atti e documenti esibiti dalla sig.ra Agresti Lina, nonché le deduzioni dell'Equitalia Gerit SpA e dell'Agenzia delle Entrate di Latina, a questo Collegio il ricorso appare infondato per cui va respinto.

Preso atto che la ricorrente produce ricorso avverso la cartella di pagamento, come sopra riportata e ne chiede l'annullamento.

Rilevato che tale cartella di pagamento è stata emessa a seguito di mancato pagamento di imposte relative a ruoli atti di registro, in merito alla registrazione della sentenza N. 90/2006 del Tribunale di Latina.

Il Collegio, in merito alla omessa sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento, fa rilevare che essa ha pregio. Infatti, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del DPR N. 602/73, con riguardo alla mancata previsione di sottoscrizione autografa di un provvedimento. La Corte Costituzionale ha così motivato il rigetto: "che tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene".

Il Collegio fa rilevare che la cartella in contestazione è stata emessa secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto direttoriale del 28.06.1999 che non prevede la sottoscrizione, per cui il rilievo va annullato.

Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento, il Collegio osserva che costante giurisprudenza ha confermato che tale figura va individuata nel funzionario apicale della struttura che ha emesso il provvedimento, comunque, il Collegio fa presente che a pagina 4 della cartella viene ben indicato il responsabile del procedimento nella persona del Dott. [REDACTED] per cui il rilievo va annullato.

Il Collegio relativamente alla carenza di motivazione, fa presente che costante giurisprudenza insegna che il vizio di motivazione della cartella si configura quando essa non presenta neppure il contenuto minimo, cioè, abbia esternato, ancorché in forma estremamente contratta e semplificata, le ragioni del provvedimento, evidenziandone i momenti ricognitivi e logico deduttivi essenziali, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa e al Giudice di verificare gli aspetti materiali e giuridici della sanzione. Nel caso in esame, anche se in maniera succinta, ma nel rispetto delle norme in vigore, vengono indicati le motivazioni dei pagamenti richiesti nella cartella di pagamento, per cui nessun diritto alla difesa è stato violato, per questi motivi il rilievo va annullato.

Il Collegio, relativamente alla notifica della cartella, fa rilevare che la stessa è stata regolarmente notificata e, la doglianza di un difetto di notifica della cartella non ha pregio, perché trattasi della notifica di un provvedimento che si ammette di aver ricevuto. Infatti la Raccomandata è stata inviata per posta e risulta ritirata dal marito della contribuente sig.ra [REDACTED] che ha provveduto a sottoscrivere la relata unitamente all'incaricato della distribuzione. Cartella che si

impugna regolarmente, anche in assenza della relata di notifica, come sostenuto dalla ricorrente, la quale ha potuto ben attivare la sua difesa.

Il collegio fa rilevare che, in merito al procedimento di notifica della cartella, la legge N. 890/82 espressamente fa salve le disposizioni speciali previste per la notifica degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, (cartella), come lo specifico DPR N. 602/73 e l'art. 60 del DPR N. 600/73 nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi. L'art. 26 del DPR N. 602/73, legge speciale per la notifica delle cartelle, prevede che il Concessionario due modalità alternative di notificazione, quella tramite messo notificatore e quella attraverso il servizio postale, direttamente dall'Ufficio, senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, al quale deve farsi ricorso solamente nel caso di impossibilità. Tale norma, infatti, esplica finalità di speditezza nell'interesse generale. Nel caso in esame la cartella è stata notificata in data 13/12/2010 a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, il quale ha natura di atto pubblico ex art. 2700 Cod. Civ., dal momento che il portalettore è a tutti gli effetti pubblico ufficiale in quanto svolge quella pubblica funzione prefigurata dal Comma 2 dell'art. 357 del C. P. ed è atto corredato da fede privilegiata, contestabile solo attraverso formale querela di falso, regolarmente sottoscritto dal notificatore, il quale, pertanto, risulta puntualmente identificato.

Solamente nel caso di notifica avvenuta tramite messo notificatore vi è l'obbligo, per lo stesso, di compilare la relata posta all'interno della cartella, mentre nel caso di notifica avvenuta tramite servizio postale, come nel caso di specie, va da sé, logicamente e per insussistente obbligo di legge (attesa la chiusura in plico della cartella per ovvi motivi di privacy), che tale compilazione non deve essere effettuata. Vedi sentenza della Cassazione N. 14327/09 confermata recentemente dalla Cassazione con sentenza N. 2288/2011 la quale afferma che: " In tema di notifica a mezzo posta della cartella Trova applicazione l'art. 26 del DPR N. 602/73, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricorrente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di fare esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione, per cui il rilievo va annullato.

In merito alla decadenza dell'Amministrazione Finanziaria nel richiedere pagamenti, il Collegio fa rilevare che nessun termine decadenziale di tre anni è avvenuto, in quanto la sentenza in esame, è stata depositata in data 18/01/2006 e l'avviso di liquidazione, che ha dato origine alla emissione della cartella, è stato notificato nel corso dell'anno 2007, quindi nei termini previsti dall'art. 76 del DPR N. 131/86, per cui il rilievo va annullato.

In merito all'applicabilità dell'imposta in misura fissa per sentenze di risoluzione contrattuale, il Collegio fa rilevare che l'art. 22 del DPR N. 131/86, da applicare al caso in esame, prevede che: " se in un atto sono enunciate disposizioni in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate ". Orbene, l'atto in questione è un compromesso di vendita di bene immobile e come tale soggetto a registrazione, per cui il rilievo va annullato.

Per quanto premesso si ritengono assorbiti tutti gli altri motivi sollevati nel ricorso.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra esposto e considerato, valutate le motivazioni addotte dalla ricorrente e le argomentazioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate di Latina e dall'Equitalia Gierit SpA, ritiene che sussistono condizioni di fatto, sostenute da valide posizioni in diritto, che inducono a respingere il ricorso in trattazione.


Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Compensa le spese.-

Latina, li 27/01/2012.-

IL GIUDICE RELATORE
(Rag. Enzo DE MEO)



IL PRESIDENTE
(Dott. Guido CERASOLI)

